ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 266 **Campobasso, 13/05/2022.**
Circolare n.14/2022.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

WHATSAPP-BROADCAST

Si ricorda, ancora una volta, a tutti gli iscritti di voler registrare sul proprio cellulare il numero di telefono di questo Ordine. E' necessario inserire il numero +390874/412086.
In tal modo ciascun iscritto riceverà in anticipo una notifica relativa alla all'invio di circolari, comunicazioni ecc. nella propria casella PEC e alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo: ordinefarmacisticb.it.
Al momento sono stati inseriti nelle rubrica 270 iscritti.
Inoltre, tra gli aderenti al servizio, non tutti hanno aperto il messaggio per la configurazione.
Pertanto il collega è pregato di visionare l'informativa ricevuta.
Nel caso in cui il collega non riceverà alcun messaggio di whatsapp è pregato di chiamare l'Ordine per segnalare l'anomalia.

PAGAMENTO CONTRIBUTI ENPAF

Si rende noto che l'Enpaf con nota di prot. 0072802/2022 u del 2 maggio 2022 ha comunicato il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all'anno 2022.
La riscossione avviene tramite il bollettino *pagoPA*.
Gli avvisi di pagamento verranno emessi dalla Banca Popolare di Sondrio e inviati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente 30 giugno 2022, 1 agosto 2022 e 31 agosto 2022.
Si evidenzia che l'aumento dei contributi è correlato all'indice ISTAT del 17 gennaio 2022.
Copia del documento Enpaf con il riepilogo delle quote da pagare si allega al presente circolare.

CORSI ECM – SPOSTAMENTO

Si avvisano tutti gli iscritti che la COGEAPS, ha informato tutte le Federazioni che a far data dal 30 giugno 2022, l'iscritto non potrà più provvedere a spostare i crediti da un anno all'altro.

RILEVAZIONE GIORNALIERA DATI COVID- 19: DATI AGGREGATI, POSTI LETTO ATTIVATI E ACCESSI PRESSO I SERVIZI DEL PRONTO SOCCORSO

Si informano gli iscritti che il Ministero della Salute ha comunicato che continuerà a raccogliere i dati epidemiologici dei casi da COVID-19 anche dopo il 31 marzo 2022 data di cessazione dello stato di emergenza.
Si fa presente che il Ministero, attraverso le piattaforme on-line, registra i dati delle persone contagiate, i dati di accesso al Pronto Soccorso e i posti letto attivati.
Copia del documento della Federazione con i link di riferimento viene allegata alla presente circolare.

DECRETO MINISTERIALE 10.12.2021 – ACCORDO QUADRO MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEGLI SPECIALIZZANDI

Il Decreto indicato in oggetto ha riconosciuto anche ai farmacisti specializzandi la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario relativo alla specifica disciplina.
Tale integrazione è stata possibile anche grazie all'intervento dell'On. Mandelli Presidente della FOFI che ha richiesto la possibilità di accesso ai concorsi ai farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera così come è già previsto per medici e veterinari.
Le aziende sanitarie assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato purché l'azienda sia accreditata per la specializzazione seguita dallo specializzando e sia per la disciplina di interesse inserita nella rete formativa di una delle scuole di specializzazione.
Pertanto, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i farmacisti, unitamente agli altri operatori, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Gli specializzandi svolgono nelle aziende sanitarie presso le quali sono stati assunti, 30-32 ore settimanali, dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica.

Copia del documento della Federazione con i link di riferimento viene allegata alla presente circolare.

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 2913/2022 CONCERNENTE VENDITA PARAFARMACI PRENOTAZIONI CUP ED EVENTUALI SERVIZI IN LOCALI NON CONTIGUI A QUELLI IN USO DELLA FARMACIA

Con Sentenza n. 2913/2022, il Consiglio di Stato ha asserito che l'estensione dell'esercizio di una farmacia in locali non contigui a quelli già in uso costituisce un ampliamento delle attività della farmacia già esistente.
I medesimi esercizi posso offrire unicamente servizi diversi dalla vendita di farmaci.
Pertanto, nei locali aggiunti alla farmacia, possono essere venduti esclusivamente parafarmaci ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di Farmacia dei Servizi.
Copia del documento della Federazione, con i link di riferimento, viene allegata alla presente circolare.

MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – INDICAZIONI SULL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Si informano i colleghi che il Ministero della Pubblica Amministrazione con circolare n. 1/2022 ha impartito nozioni per il corretto utilizzo dei dispositivi medici nei luoghi di lavoro.
Si raccomanda l'uso delle mascherine FFP2 per il personale che si trovi a contatto con l'assistito.
Copia del documento della Federazione con i link di riferimento viene allegata alla presente circolare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Cod. Fisc. 80039550589

Roma, 2 maggio 2022

DIREZIONE GENERALE
ENPAF



0072802/2022 U
Del 02/05/2022 11:03

Via email

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
E.N.P.A.F.

LORO SEDI

Oggetto: contributo Enpaf – anno 2022.

Per opportuna conoscenza e documentazione, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l'anno 2022, aggiornati sulla base dell'indice ISTAT-FOI definitivo, indicato nel comunicato ISTAT del 17 gennaio 2022.

Contributo	Prev. base	Assist.	Maternita'	TOTALE
Intero	4.627,00	48,00	8,00	**4.683,00**
Doppio	9.254,00	48,00	8,00	**9.310.00**
Triplo	13.881,00	48,00	8,00	**13.937,00**
Rid. del 33,33%	3.085,00	48,00	8,00	**3.141,00**
Rid. del 50%	2.314,00	48,00	8,00	**2.370,00**
Rid. dell'85%	694,00	48,00	8,00	**750,00**
Solidar. 3% (dipendenti)	139,00	48,00	8,00	**195,00**
Solidar. 1% (disoccupati)	46,00	48,00	8,00	**102,00**

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00
(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

Come già per il 2021, anche quest'anno la riscossione dei contributi di previdenza, assistenza e maternità avverrà attraverso **la piattaforma dei pagamenti PagoPa**.

Gli avvisi di pagamento verranno emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente, e saranno inviati agli iscritti tramite posta elettronica certificata. Gli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo pec all'Ordine di appartenenza, ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.L. n. 185/2008 come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, riceveranno gli avvisi di pagamento tramite posta ordinaria.

In questo caso, l'Ente comunicherà agli Ordini di appartenenza i nominativi degli iscritti inadempienti alla comunicazione dell'indirizzo pec, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: **30 giugno 2022**, **1° agosto 2022** e **31 agosto 2022**.

Sono esclusi da questa operazione:

1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2021 tramite avviso di pagamento PagoPA o la cui posizione contributiva sia stata aggiornata d'ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Questi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:
 a. il contributo per l'anno 2021 non pagato;
 b. le sanzioni civili;
 c. il contributo per l'anno 2022;

2) i neoiscritti dell'anno 2020 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell'anno 2021 e per i quali non è stato possibile emettere l'avviso di pagamento PagoPA aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella di pagamento sia i contributi non pagati per gli anni 2020 e 2021, sia il contributo dovuto per l'anno 2022, senza applicazione di interessi o sanzioni.

In tutti i casi l'importo totale verrà ripartito su quattro rate.

Al fine di non creare disguidi nel rapporto con gli iscritti, si rammenta la necessità che gli Ordini segnalino con la massima tempestività tutte le variazioni all'Albo, conformemente a quanto previsto dalla legge (art.1, comma 8 quater, decreto legge n. 688/1985, convertito nella legge n. 11/1986) ed in particolare le cancellazioni disposte entro il 31 dicembre 2021.

Da ultimo, si evidenzia che, a decorrere dall'annualità assicurativa 2020, al fine di poter fruire delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, di Long Term Care e della copertura assicurativa temporanea caso morte, garantite attraverso il fondo sanitario EMAPI, è necessario che l'iscritto sia in regola con il pagamento dei contributi.

Di conseguenza, conformemente a quanto disposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 55 del 29 ottobre 2019, non avranno copertura assicurativa gli iscritti non in regola con i versamenti contributivi all'Ente, per i quali sia stata avviata la riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero per coloro che si trovino in una condizione di omissione contributiva, ancorché in presenza di una rateizzazione in corso, ma non ancora completata, nei limiti della prescrizione contributiva quinquennale.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Marco Lazzaro)

Roma, 11.04.2022

Ufficio: DAR/
Protocollo: 202200005065/AG
Oggetto: Rilevazione giornaliera dati COVID-19: dati aggregati, posti letto attivati e accessi presso i servizi di Pronto Soccorso.
Circolare n. 13649

Sito si
8.3
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Rilevazione giornaliera dati COVID-19: dati aggregati, posti letto attivati e accessi presso i servizi di Pronto Soccorso.

Si trasmette la circolare prot. n 0008045-08/04/2022-DGPROGS-MDS-P del Ministero della Salute, recante *"Rilevazione giornaliera dati COVID-19: dati aggregati, posti letto attivati e accessi presso i servizi di Pronto Soccorso.*".

Con la suddetta circolare, il Dicastero rappresenta che, allo stato attuale, si ritiene opportuno continuare con la raccolta dei dati epidemiologici aggregati di casi COVID-19, come previsto dall'articolo 13, comma 7 del Decreto-legge n. 24 del 24-03-2022, anche dopo il 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza.

Considerato lo scenario attuale, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri brevemente riepilogati di seguito e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità:

Dati aggregati

L'Istituto superiore di sanità ha predisposto e gestisce una specifica piattaforma dati, disponibile all'indirizzo https://covid-19.iss.it/, che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare quotidianamente. I referenti regionali accedono alla piattaforma nella sezione "*dati*

aggregati" e inseriscono entro e non oltre le ore 14:30 i dati relativi al giorno precedente.

Il flusso informativo si compone della sezione "*Report casi*".

In una ulteriore tabella, disponibile nella sezione "*Dati per provincia*", vengono riportati i casi suddivisi per provincia di residenza.

I dati verranno poi resi pubblici dal Ministero della Salute con cadenza quotidiana, nonché utilizzati per la valutazione settimanale dell'andamento epidemiologico.

Posti letto attivati

Il Ministero della Salute ha predisposto e gestisce la piattaforma di rilevazione online "*COVID-19 Rilevazione giornaliera posti letto attivati*" all'indirizzo https://it.surveymonkey.com/r/CJYVVH2 , che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare quotidianamente. I referenti regionali accedono alla piattaforma e inseriscono entro e non oltre le ore 14:30 i dati relativi al giorno corrente.

Accessi presso i servizi di Pronto Soccorso

Il Ministero della Salute ha predisposto e gestisce la piattaforma di rilevazione online "*Rilevazione dati accessi totali e accessi sospetti Covid-19 presso i servizi di Pronto Soccorso*" all'indirizzo https://it.surveymonkey.com/r/NW35XSB, che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare quotidianamente. I referenti regionali accedono alla piattaforma e inseriscono entro e non oltre le ore 14:30 del giorno successivo al giorno indice.

Il Dicastero raccomanda alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano una gestione regolare e tempestiva dei flussi informativi, precisando che variazioni o correzioni massive dei dati saranno tuttavia possibili, purché annunciate con nota ufficiale e condivise in anticipo con il medesimo Ministero della salute.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 27.04.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200005599/AG
Oggetto: D.M. 10.12.2021 - Adozione accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
Circolare n. 13678

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Accordo quadro sulle modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi.

Riferimenti: Ministero dell'Università e della Ricerca - Decreto 10 dicembre 2021 "*Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi*" (GU n.92 del 20-4-2022).

Il decreto-legge 34/2020, convertito in legge 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio – cfr. circolare federale n. 12408 del 23.7.2020), con una modifica ai commi 547 e 548 della legge 145/2018 (legge Bilancio 2019) in materia di formazione specialistica e accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, ha riconosciuto anche ai farmacisti specializzandi (oltre che agli odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi) la possibilità - prima prevista per i medici e veterinari in formazione specialistica - di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso.

La disposizione, come si ricorderà, è stata inserita anche a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno a firma dell'On. Mandelli 9/2325- AR/103, volto appunto a consentire tale accesso anche ai farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera, in linea con quanto previsto per i medici e per i veterinari.

I commi da 547 a 548-bis della legge 145/201 prevedono tra l'altro che:

- a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli

psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti specializzandi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;

- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;

- i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale; essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;

- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

In attuazione dei citati commi 547 e 548-bis della legge di Bilancio 2019, con decreto MUR 10 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20.4.2022 (clicca qui), è stato adottato l'Accordo quadro che disciplina le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi.

In sostanza, l'accordo costituisce il modello base che Regioni e Università dovranno sottoscrivere per organizzare la formazione-lavoro degli specializzandi.

Nel rinviare al testo dell'Accordo per una completa disamina della disciplina, si evidenziano i seguenti punti.

L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la

struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività, ove spettante;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

Resta ferma la possibilità per le aziende, le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 2/5/2022

Ufficio: DAR/
Protocollo: 202200005760/A.G.
Oggetto: **Sentenza Consiglio di Stato n. 2913/2022: vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali servizi in locali non contigui a quelli in uso della farmacia.**
Circolare n. 13682

Sito si
8.3
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Sentenza Consiglio di Stato n. 2913/2022: vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi in locali non contigui

Si informa che il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza n. 2913/2022, ha affermato il principio secondo il quale l'estensione dell'esercizio di una farmacia in locali non contigui a quelli già in uso costituisce "*un mero ampliamento delle attività di una farmacia già esistente, ancorché da espletarsi in locali disgiunti e all'interno dei quali, tuttavia, proprio per non duplicare il numero di esercizi farmaceutici attivi in zona, è possibile offrire unicamente servizi diversi dalla vendita dei farmaci*".

Con tale decisione, il Collegio ha respinto le deduzioni di parte appellante che eccepivano che l'ampliamento dell'esercizio da parte della farmacia comunale attraverso l'apertura di locali fisicamente disgiunti da quelli già in uso potesse configurarsi come apertura di una nuova farmacia, duplicando l'esercizio già in essere, ovvero come apertura di una sede succursale.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha confermato la ricostruzione già operata in prima istanza dal TAR Emilia Romagna (cfr. sentenza n. 486/2018) che aveva assegnato rilievo dirimente al fatto che negli atti autorizzatori comunali fosse precisato che nei locali aggiuntivi risultassero autorizzati *"esclusivamente l'espletamento delle attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di "Farmacia dei Servizi""*.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 03/05/2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200005817/A.G.
Oggetto: Circolare 1/2022- Ministro per la pubblica amministrazione: indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.
Circolare n. 13684

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Indicazione alle amministrazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si fa seguito alla circolare federale n. 13681 del 29 aprile u.s., per trasmettere la circolare 1/2022 del Ministro per la pubblica amministrazione, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi anche agli Ordini professionali, contenente indicazioni di carattere generale per una corretta e omogenea applicazione dell'ordinanza del ministro Speranza nei luoghi di lavoro pubblici.

Ogni amministrazione deve impartire tempestivamente le necessarie misure operative, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, dell'evoluzione del contesto epidemiologico e delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

L'utilizzo delle mascherine FFP2 è **raccomandato**:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;

- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

L'utilizzo delle mascherine FFP2 non è necessario:
- in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)